

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
2. Il bonus alle imprese per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti
3. La nuova misura ridotta del credito d'imposta da locazioni 2021 con ricavi superiori a Euro 15 milioni
4. La proroga di Ferragosto

1

Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021

Per soggetti IVA

Il D.L. 73/2021 riconosce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, commisurato alle relative spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021:

- sanificazione degli ambienti di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
- acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere (bed & breakfast) a carattere non imprenditoriale, in misura (teorica) pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di Euro 60.000 per ciascun beneficiario. I fondi messi a disposizione ammontano a Euro 200 milioni per l'anno 2021; pertanto nel caso in cui le domande supereranno i fondi, l'importo spettante al singolo richiedente verrà diminuito in modo proporzionale ossia andrà a riparto.

In ogni caso conviene di concentrare l'acquisto di materiali per la sanificazione e di dispositivi di protezione nel rimanente mese agosto 2021, in modo di coprire tutto il proprio relativo fabbisogno del 2021.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;
- è fiscalmente irrilevante ossia da non tassare;
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre 2021 ed entro il 4 novembre 2021. La comunicazione, redatta sulla base del modello approvato, va inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (cioè tramite il nostro studio), esclusivamente con modalità telematiche mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modello di comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

Qualora desideriate che la comunicazione telematica sarà inviata tramite il nostro studio (in veste di intermediario), Vi chiediamo di voler inviare via e-mail al vostro consulente di riferimento all'interno del nostro studio entro il mese di settembre 2021:

- copia di tutte le fatture dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 con cui sono stati acquistati materiali di sanificazione e dispositivi di protezione individuale nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- copia dei bonifici bancari o estratti bancari che comprovano il pagamento di tali fatture nei rispettivi mesi;
- per agevolare il tutto, anche una tabella in formato Excel che elenca, distintamente per fattura, il numero della fattura, la data della fattura, l'imponibile della fattura, l'IVA e l'importo complessivo della fattura, la data di pagamento e la modalità di pagamento.

Il bonus alle imprese per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti

Per soggetti IVA

Nel DL "Sostegni-bis", tra le diverse misure agevolative, sono stati introdotti alcuni nuovi crediti d'imposta. Il nuovo art. 48-bis ne prevede uno per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello ed è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti "solari"). Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse messe a disposizione, pari a 5 milioni di Euro per il 2021; qualora le domande supereranno le risorse disponibili, l'importo spettante al singolo richiedente sarà diminuito proporzionalmente. Sono agevolabili le spese sostenute, fino all'importo massimo di Euro 30.000 per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:

- attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero;
- negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0" (quali big data e analisi dei dati, cloud e fog-computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (senza applicazione dei limiti alle compensazioni). Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con apposito decreto.

In considerazione di quanto prima riportato, converrebbe di programmare bene le iniziative di alta formazione professionale dei propri dipendenti, in modo di poter ricadere nelle condizioni/tempistica agevolativi.

In relazione a un diverso ambito, e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, l'art. 67-bis del DL "Sostegni-bis" introduce un nuovo credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In particolare, viene riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta, nel limite delle risorse messe a disposizione nella misura di 20 milioni di Euro, ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni

pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio. Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 ss. della L. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tale agevolazione si applica nei limiti previsti dal regime "de minimis".

3 La nuova misura ridotta del credito d'imposta da locazioni 2021 con ricavi superiori a Euro 15 milioni

Per soggetti IVA

Tra le novità inserite in sede di conversione del decreto "Sostegni-bis", va segnalata una modifica relativamente al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo. Infatti, l'art. 4 del DL n. 73/2021 ("Sostegni-bis") è intervenuto su due fronti in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, come disciplinato dall'art. 28 del DL 34/2020:

- da un lato, il credito viene prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico/ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
- dall'altro, il credito di imposta viene riproposto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti. In breve, viene aperta una nuova possibilità di accesso al c.d. bonus locazioni (nella misura del 60%, 30%), per i primi 5 mesi del 2021, a favore:
 - dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021;
 - degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Rispetto al credito per i mesi del 2020, quindi, il decreto "Sostegni-bis" ha ampliato incisivamente la platea dei possibili beneficiari con riferimento ai primi 5 mesi del 2021, triplicando la soglia di ricavi/compensi annui che preclude l'accesso al credito, che diviene pari a 15 milioni di Euro.

In particolare, la nuova disposizione introdotta nell'art. 4 del DL 73/2021 prevede che il credito d'imposta possa spettare, sui canoni corrisposti per i mesi da gennaio a maggio 2021, "anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15

milioni di Euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto" nella misura del 40% (locazione/leasing/concessione) e del 20% (affitto d'azienda e contratti a prestazioni complesse comprensivi di immobili). Anche per tali soggetti, il credito d'imposta 2021 spetta solo in presenza della condizione del calo del fatturato, che è stata riformulata dal decreto "Sostegni-bis" richiedendo che "l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020". Gli unici soggetti che possono accedere al credito a prescindere dal calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019. In breve, quindi, grazie all'emendamento introdotto in sede di conversione del decreto "Sostegni-bis", le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di Euro nel 2019, in presenza della condizione del calo del fatturato (come definita dall'art. 4 del DL 73/2021), possono usufruire del credito d'imposta:

- nella misura del 40% dei canoni di locazione (o leasing o concessione) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (in luogo dell'ordinaria misura del 60% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di Euro);
- nella misura del 20% dei canoni di affitto d'azienda (o contratti a prestazioni complesse) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (in luogo dell'ordinaria misura del 30% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di Euro).

I dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di Euro su base annua nel 2019, che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, inoltre, potranno accedere al credito d'imposta (nella misura del 40% o 20%) sui canoni da gennaio a maggio 2021, a prescindere dalla condizione del calo del fatturato.

Il codice tributo per il credito d'imposta affitti 2021 da utilizzare nel modello F24 è il 6920. L'utilizzo del credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2021 (cioè in pratica nella dichiarazione modello UNICO 2022 da redigere nell'anno 2022), pertanto l'utilizzo in autonomia da parte Vostra dovrà essere comunicato al nostro consulente di riferimento.

4

La proroga di Ferragosto

Per tutti i clienti

Vi ricordiamo che, in linea generale, gli adempimenti fiscali e i versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel periodo dallo 01/08/2021 al 20/08/2021 possono essere adempiuti entro il 20/08/2021 senza applicazione di alcuna maggiorazione (come p.e. il pagamento del debito IVA relativo alla liquidazione IVA riferita al mese di luglio ovvero il debito IVA relativo

alla liquidazione IVA riferita al secondo trimestre, il pagamento delle ritenute IRPEF, i versamenti previdenziali ed assistenziali riferiti al mese di luglio, ecc.).

Nel periodo dallo 01/08/2021 al 31/08/2021 opera la "sospensione feriale" dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della quale i termini decorrenti:

- prima dello 01/08/2021: si interrompono per tale mese;
- durante il periodo di "sospensione": iniziano a decorrere appena dallo 01/09/2021.

La "sospensione feriale" opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del ricorso fiscale e alla costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via breve, all'accertamento con adesione, al reclamo/mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l'applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

Informiamo i nostri spettabili clienti che il nostro studio rimarrà chiuso per le tradizionali ferie di Ferragosto, cioè nella settimana dal 16 fino al 22 agosto 2021.

Auguriamo a tutti Voi un buon periodo di Ferragosto!



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

